



COMUNE DI MOGLIANO VENETO

28.26

(Provincia di Treviso)

Prot.n. ~~342~~ 866

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO NELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI GIUSEPPE MIGLIORE E SONIA DOMENICA ELVIRA MANCUSO.

-----TRA-----

- La Dott.ssa Alessandra Capaccioli, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- L'Avv. Silvia Ciatto, del Foro di Treviso, nata a il (c.f.: e P.Iva: 03616040261) dello Studio Serena Avvocati Associati con sede in Treviso Viale F.lli Cairoli n. 153 che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato per brevità "professionista".

- PREMESSO CHE in data 09.10.2012 i sigg.ri Giuseppe Migliore e Sonia Domenica Elvira Mancuso hanno promosso un atto di citazione per chiamata in causa di terzo, assunto al protocollo dell'Ente al n. 27642, nei confronti del Comune di Mogliano Veneto, chiedendo la condanna del Comune, ai sensi dell'art. 2033 del c.c., a pagare l'importo pari a tutte le somme versate al Comune dagli attori per ottenere lo svincolo, e dunque la libera commerciabilità, dell'immobile acquistato dalla sig.ra Crovato con l'atto rogato dal Notaio Maria Ciarbonetti in data 07.10.2005 ovvero Euro 9.028,07, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati dal giorno del pagamento al soddisfo.

Handwritten signature and stamp on the right margin.

RICHIAMATE la D.G.C. n. 262 del 04.12.2012;-----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida all'avv. Silvia Ciatto il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa. -----

Art. 2 – DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione della controversia in primo grado, salvo quanto disposto dal successivo art. 6 del presente atto e salvo riconfermare il mandato per i successivi eventuali gradi di giudizio. -----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

I. Il professionista si obbliga a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornarlo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del procedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri diversi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie,

comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del giudizio. -----

2. Il professionista s'impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata.

Egli non può delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. A garanzia del corretto adempimento del mandato il professionista comunica la propria polizza assicurativa professionale n. 312160033 stipulata con la Compagnia Generali Ass., Agenzia di Padova Sud in data 14.01.2011 di cui produce copia al Comune. -----

4. Il professionista dichiara di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tal fine comunica che la propria posizione previdenziale presso la Cassa Nazionale Forense è identificata con il N. 0059648229. Nel caso il professionista abbia alle dipendenze lavoratori subordinati deve comunicare il numero matricola delle singole posizioni accese presso gli Istituti Previdenziali al fine dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (cd. DURC). -----

5. Il professionista non deve avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte.

Egli non deve, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare. -----

IL SINDACO DEL COMUNE  
Cappacelli di Cassa/Assandria

Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella del professionista entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente disciplinare. -----

2. Il Comune deve collaborare con il professionista al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 5 – SPESE LEGALI -----

1. In deroga all'art. 2234 del Codice Civile, il Comune non anticipa al professionista alcun fondo spesa o acconto, bensì potrà erogare compensi frazionati a fronte di attività effettivamente svolte e previa fattura che il professionista emetterà con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972.. -----

2. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta a Euro 2.144,00, oneri fiscali compresi (rimborso spese forfettarie 12,50%, CPA 4% ed IVA 21%). Tale somma deve intendersi omnicomprensiva di ogni ragione di credito del professionista; ogni altra spesa (spese di CTU o CTP, imposta di registro, ecc.) sarà a carico del Comune.-----

3. Il Comune è tenuto a corrispondere al professionista l'importo risultante dal presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; il professionista si impegna a consegnare al giudice il presente contratto per l'assistenza legale da prestare per la causa di cui trattasi al fine della liquidazione delle spese giudiziali, a condizione che ciò sia coerente con la legislazione vigente al momento della liquidazione di tali spese.-----

IL SINDACO COMUNALE  
Cappuccini dott. ssa Alessandra

4. Il professionista deve indicare in sede di preventivo il valore della causa.-----

**Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO -----**

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 5 e 6, nei seguenti casi: -----

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; -----

- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale; -----

- venir meno del rapporto fiduciario sotteso al presente incarico. -----

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ---

3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore. In caso di legittima rinuncia, il professionista ha diritto al rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. -----

**Art. 7 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE -----**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso. -----

**Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del professionista. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Capocollaudatore Abscondita

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY -----

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, l'avv. Silvia Ciatto viene nominato "incaricato" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 11 GEN. 2013 -----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Alessandra Capaccioli

L'Avv. Silvia Ciatto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato).-----

L'Avv. Silvia Ciatto